



BLOCKBUSTER ITALIA S.p.A. - SOCIO UNICO -
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BLOCKBUSTER INC., U.S.A.
IN LIQUIDAZIONE & IN CONCORDATO PREVENTIVO
CAP. SOC. I.V. EURO 3.500.000=
R.L. DI MILANO N°. 264555 - C.F./P. IVA: 08573450155

Milano, 21 maggio 2012

Spettabile
FILCAMS CGIL NAZIONALE
Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
Fax n. 06/5885323

Spettabile
UILTuCS UIL NAZIONALE
Via Nizza 154
00198 Roma
Fax n. 06/84242292

Spettabile
FISASCAT CISL NAZIONALE
Via Livenza 7
00198 Roma
Fax n. 06/8558057

Spettabile
UGL Terziario NAZIONALE
Via B. Cairoli 2
00186 Roma
Fax n.06/4820702

OGGETTO: Emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro di Autorizzazione della CIGS n. 65846 del 17 maggio 2012

Vi comunichiamo che in data 17 maggio 2012 è stato emanato il Decreto n. 65846 del Ministero del Lavoro di Autorizzazione della Cigs per il periodo dal 28 dicembre 2011 al 27 dicembre 2012. Alleghiamo copia del Decreto alla presente comunicazione con preghiera di inviarne copia alle OO.SS. territoriali e RSA.

Cogliamo altresì l'occasione per comunicarVi che in data 16 maggio 2012 è stato chiuso l'ultimo negozio della catena, ossia il punto vendita di Milano sito in via Boscovich n. 49 .

Distinti saluti.

BLOCKBUSTER ITALIA SPA
in liquidazione e in concordato preventivo
Dott. Generoso Galluccio
Liquidatore Sociale

pp



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 della legge 23/07/1991, n. 223 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

VISTA la circolare ministeriale n. 53 del 04/11/2002;

VISTA la nota ministeriale n. 14/13876 del 26/05/2010 che ha consentito l'accesso al trattamento straordinario d'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della l. 223/91 in tutti i casi in cui le aziende richiedenti siano sottoposte alla procedura di concordato preventivo, sia esso caratterizzato o meno dalla cessione dei beni;

VISTO il decreto C.P. n. 81/2011 del 22/12/2011, depositato in Cancelleria il 28/12/2011, emesso dal Tribunale di Milano con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della BLOCKBUSTER ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

VISTO il D.P.R. del 07/04/2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro.

VISTO il D.P.C.M. del 14/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 03/01/2012, registro 1, foglio 2, con il quale e' stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, al Cons. Paola Paduano;

VISTA l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 28/12/2011;

RITENUTO di autorizzare la concessione del predetto trattamento;

DECRETA

e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla BLOCKBUSTER ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO con sede in MILANO MI ed unità di

MILANO - MI Via Alserio n.10 per un massimo di 37 unità lavorative;

PISTOIA - PT Viale Adua n.90/92 per un massimo di 7 unità lavorative;

NAPOLI - NA Via Cintia n.45 per un massimo di 2 unità lavorative;

BOLOGNA - BO Via Montefforino n.6 per un massimo di 6 unità lavorative;

ALESSANDRIA - AL Via Spalto Gamondio n.10 per un massimo di 6 unità lavorative;

MILANO - MI Via Boscovich n.49 per un massimo di 5 unità lavorative;

BRESCIA - BS Via Cremona n.137/139 per un massimo di 6 unità lavorative;

VARESE - VA Piazza Repubblica n.21 per un massimo di 7 unità lavorative;

MILANO - MI Viale Papiniano n.16 per un massimo di 8 unità lavorative;

SESTO SAN GIOVANNI - MI Viale Marelli n.19 per un massimo di 6 unità lavorative;

PIACENZA - PC Via Cristoforo Colombo n.85/87 per un massimo di 6 unità lavorative;

MILANO - MI Via Caroncini n.6 per un massimo di 6 unità lavorative;

MESTRE - VE Via Fradeletto n.29/AC per un massimo di 5 unità lavorative;

TREVISO - TV Via IV Novembre n.84/D per un massimo di 7 unità lavorative;

BOLOGNA - BO Via Imerio n.12/15 per un massimo di 6 unità lavorative;

me

MODENA - MO Via Giardini n.35/41 per un massimo di 8 unità lavorative;
 CORSICO - MI Viale Italia n.2 per un massimo di 6 unità lavorative;
 RAVENNA - RA Via Faentina n.92/B per un massimo di 5 unità lavorative;
 RIMINI - RN Via Circonvallazione Occidentale n.76/78 per un massimo di 5 unità lavorative;
 UDINE - UD Via della Vittoria n.11 per un massimo di 7 unità lavorative;
 PADERNO DUGNANO - MI Via Castelletto n.52/5 per un massimo di 7 unità lavorative;
 TORINO - TO Corso B. Telesio n.87 per un massimo di 7 unità lavorative;
 PERUGIA - PG Via Annibale Vecchi n.33 per un massimo di 6 unità lavorative;
 PRATO - PO Via Valentini n.28 per un massimo di 5 unità lavorative;
 ANCONA - AN Via Alcide De Gasperi n.39 per un massimo di 5 unità lavorative;
 MILANO - MI Viale Marche n.63 per un massimo di 7 unità lavorative;
 FIRENZE - FI Via di Novoli n.9/11 per un massimo di 4 unità lavorative;
 CONEGLIANO - TV Via Cristoforo Colombo n.74/A per un massimo di 7 unità lavorative;
 ROMA - RM Via Conca D'ora n.362/372 per un massimo di 5 unità lavorative;
 TORINO - TO Piazza Santa Rita da Cascia n.9 per un massimo di 7 unità lavorative;
 ROMA - RM Corso Trieste n.27 A/B per un massimo di 1 unità lavorative;
 REGGIO EMILIA - RE Via Emilia all'Ospizio n.53/56 per un massimo di 7 unità lavorative;
 PARMA - PR Via Tanara n.17 per un massimo di 5 unità lavorative;
 VICENZA - VI Corso San Felice e Fortunato n.120 per un massimo di 6 unità lavorative;
 MILANO - MI Piazza Caneva n.7 per un massimo di 5 unità lavorative;
 OSTIA - RM Viale dei Romagnoli n.211/221 per un massimo di 5 unità lavorative;
 ROMA - RM Circonvallazione Trionfale n.110/116 per un massimo di 8 unità lavorative;
 TRENTO - TN Via Brennero n.16 per un massimo di 8 unità lavorative;
 TORINO - TO Corso Dante 73/C Ang. Madama Cristina n.125 per un massimo di 9 unità lavorative;
 CREMONA - CR Via Aselli n.87 per un massimo di 4 unità lavorative;
 VERONA - VR Stradone Porta Palio n.50/52 per un massimo di 6 unità lavorative;
 ROMA - RM Via Tuscolana n.1048/1058 per un massimo di 7 unità lavorative;
 MILANO - MI Viale Piceno n.19 per un massimo di 6 unità lavorative;
 MILANO - MI Via Sabotino n.15 per un massimo di 5 unità lavorative;
 FIRENZE - FI Via Belfiore n.6/A per un massimo di 6 unità lavorative;
 MILANO - MI Via San Marco n.12 per un massimo di 6 unità lavorative;
 MILANO - MI Via San Siro n.3 per un massimo di 7 unità lavorative;
 LECCO - LC Via Lungo Lago Isonzo n.9 per un massimo di 1 unità lavorative;
 POMEZIA - RM Via Roma n.165/173 per un massimo di 2 unità lavorative;
 COMO - CO Via Innocenzo XI n.51 per un massimo di 5 unità lavorative;
 AREZZO - AR Via Guido Monaco n.25 per un massimo di 6 unità lavorative;
 CIVITAVECCHIA - RM Via Baccelli n.116/118 per un massimo di 5 unità lavorative;
 DESIO - MB Via per Seregno n.30 per un massimo di 7 unità lavorative;
 BIELLA - BI Via Italia Ang. Piazza I Maggio n.13/A per un massimo di 8 unità lavorative;
 MILANO - MI Via Pagano n.31/A per un massimo di 2 unità lavorative;
 ROMA - RM Viale dei Colli Portuensi n.67/75 per un massimo di 10 unità lavorative;
 LUCCA - LU Via Catalani n.100 per un massimo di 7 unità lavorative;
 LATINA - LT Via XXI Aprile n.43/51 per un massimo di 8 unità lavorative;
 TORINO - TO Via San Donato n.3 per un massimo di 5 unità lavorative;
 CESENA - FC Via Finali n.60 per un massimo di 6 unità lavorative;
 MILANO - MI Via Lippi n.19 Ang. V.le Gran Sasso per un massimo di 1 unità lavorative;
 BUSTO ARSIZIO - VA Piazza Manzoni n.18 per un massimo di 7 unità lavorative;
 FERRARA - FE Via Bologna n.124 per un massimo di 8 unità lavorative;
 L'AQUILA - AQ Via Corrado IV n.20 per un massimo di 6 unità lavorative;
 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP Via della Liberazione n.87/89 per un massimo di 6 unità lavorative;
 CATANIA - CT Via Vittorio Veneto n.190 per un massimo di 6 unità lavorative;
 GALLARATE - VA Via Milano n.2 per un massimo di 7 unità lavorative;
 SIENA - SI Via Cavour n.132/136 per un massimo di 6 unità lavorative;
 VITERBO - VT Via Garbini Ang. Via Cardarelli per un massimo di 5 unità lavorative;
 GROSSETO - GR Via Manetti n.9 per un massimo di 7 unità lavorative;
 CREMA - CR Via De Gasperi n.76 per un massimo di 5 unità lavorative;

me

VIMERCATE - MB Via Risorgimento n.32 per un massimo di 5 unità lavorative;
 ROVIGO - RO Via Malipiero 1 A/B Ang. Viale della Pace per un massimo di 5 unità lavorative;
 CASTELLETTO TICINO - NO Via Sempione per un massimo di 5 unità lavorative;
 MONZA - MB Via Prina 30/31 per un massimo di 6 unità lavorative;
 GORIZIA - GO Via IX Agosto n.4 A/B per un massimo di 6 unità lavorative;
 RIETI - RI Via Molino della Salce n.5 A/E per un massimo di 5 unità lavorative;
 CIVITANOVA MARCHE - MC Via Marriri di Belfiore n.109 per un massimo di 3 unità lavorative;
 VENEGONO INFERIORE - VA Via F.lli Kennedy n.30 per un massimo di 6 unità lavorative;
 NOVARA - NO Via Costa n.17 Ang. Via de Pagave per un massimo di 6 unità lavorative;
 TORINO - TO Corso Vittorio Emanuele II n.76 Ang. Via Berlino per un massimo di 5 unità lavorative;
 ROMA - RM Via Aurelia n.712 A/C per un massimo di 1 unità lavorative;
 ERBA - CO Via Prealpi n.30 per un massimo di 6 unità lavorative;
 DESENZANO DEL GARDA - BS Viale Marconi n.130 per un massimo di 7 unità lavorative;
 TERNI - TR Via dello Stadio n.79 per un massimo di 5 unità lavorative;
 GENOVA - GE C.so Europa n.73 R per un massimo di 5 unità lavorative;
 ROZZANO - MI Via Pavese n.63 per un massimo di 5 unità lavorative;
 FOLIGNO - PG Via Cesare Battisti n.25/33 per un massimo di 7 unità lavorative,
 GENOVA - GE Via Brigade Liguria n.40/50 R per un massimo di 7 unità lavorative;
 GENOVA - GE Via Cantore n.134/136 R per un massimo di 5 unità lavorative;
 LEGNANO - MI Via Saronnese n.12 per un massimo di 6 unità lavorative,
 COMO - CO Via P. Paoli n.78 per un massimo di 6 unità lavorative;
 SAVONA - SV Corso Tardy e Benech n.101 per un massimo di 7 unità lavorative;
 BOLZANO - BZ Via Torino n.94/A per un massimo di 5 unità lavorative;
 TORINO - TO C.so Raconigi n.120 bis Ang. Monginevro per un massimo di 3 unità lavorative;
 CARPI - MO Via Manzoni n.5/A per un massimo di 5 unità lavorative;
 BARI - BA Via Amendola n.166 per un massimo di 7 unità lavorative;
 MELILLI - SR c/o Parco Commerciale Auchan per un massimo di 1 unità lavorative;
 SAREZZO - BS Via Antonini n.3/7 per un massimo di 5 unità lavorative;
 SALERNO - SA Via Baratta n.79 per un massimo di 5 unità lavorative;
 CASTELFRANCO VENETO - TV Via San Pio X n.95 per un massimo di 7 unità lavorative;
 RICCIONE - RN Viale Circonvallazione n.44 per un massimo di 6 unità lavorative;
 CASALE MONFERRATO - AL Corso Valentino n.167 per un massimo di 5 unità lavorative;
 BRESCIA - BS Via Milano n.16 per un massimo di 5 unità lavorative;
 TORINO - TO Corso Palermo n.83/85 per un massimo di 5 unità lavorative;
 ASTI - AT Corso Alfieri n.72 per un massimo di 6 unità lavorative;
 FORLÌ - FC Viale 2 Giugno n.10 per un massimo di 6 unità lavorative;
 SARONNO - VA Via Varese Ang. Via Novara per un massimo di 7 unità lavorative;
 CARRARA - MS Viale XX Settembre n.177 per un massimo di 7 unità lavorative;
 LIVORNO - LI Via Marradi n.157 per un massimo di 7 unità lavorative;
 IVREA - TO Corso Vercelli n.3 per un massimo di 7 unità lavorative;
 ALBA - CN C.so Europa n.17 Ang. Via Aldo Moro per un massimo di 5 unità lavorative;
 VERCELLI - VC P.za Mazzuchelli n.3 per un massimo di 6 unità lavorative;
 SOMMA LOMBARDO - VA Via Soragana n.4 per un massimo di 1 unità lavorative;
 ARCORE - MB Via Papina Ang. Via Casati per un massimo di 4 unità lavorative;
 RHO - MI Corso Europa n.128 per un massimo di 8 unità lavorative;
 VOGHERA - PV Via C. Marx n.29/31 Ang. Via Cavour per un massimo di 5 unità lavorative;
 PESARO - PU Via della Robbia n.20 Ang. Viale Fiume per un massimo di 6 unità lavorative;
 SAINT CHRISTOPHE - AO Loc. Grand Chemin n.30 per un massimo di 7 unità lavorative;
 VERONA - VR Corso Venezia 85 per un massimo di 5 unità lavorative;
 PAVIA - PV Viale Libertà n.89 Ang. Montebello della Battaglia per un massimo di 6 unità lavorative;
 SARZANA - SP Variante Cisa n.31 per un massimo di 5 unità lavorative;
 NAPOLI - NA Via Piedigrotta n.34 per un massimo di 4 unità lavorative;
 ROMA - RM Via Duccio di Buoninsegna n.95/97 per un massimo di 6 unità lavorative;
 CUNEO - CN Largo De Amicis n.2 per un massimo di 5 unità lavorative;
 PRATO - PO Viale Galilei n.243/245/247 per un massimo di 5 unità lavorative;
 COLOGNO M.SE - MI Via Emilia n.52 per un massimo di 4 unità lavorative;

GARBAGNATE MILANESE - MI Strada Statale Varesina Via Garibaldi n. 70 per un massimo di 5 unità lavorative;
 PIOLTELLO - MI Strada Statale Cassanese per un massimo di 7 unità lavorative;
 MILANO - MI Via Casoreto n.59 per un massimo di 5 unità lavorative;
 NAPOLI - NA Via Fiore Ang. Via Abate per un massimo di 5 unità lavorative;
 ROMA - RM Via Boccea n.240/A per un massimo di 1 unità lavorative;
 PALERMO - PA Via Pantelleria 26/28/30 per un massimo di 7 unità lavorative;
 BERGAMO - BG Via Carducci Ang. Leopardi per un massimo di 5 unità lavorative;
 SAN DONA' DEL PIAVE - VE Via 13 Martiri n.139 per un massimo di 6 unità lavorative;

previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale

per il periodo dal 28/12/2011 al 27/12/2012

Istanza presentata il 13/02/2012 con decorrenza 28/12/2011

Il presente decreto continua a trovare applicazione anche nel caso in cui l'azienda interessata passi dalla procedura di concordato preventivo a quella fallimentare (articolo 7, comma 8, decreto legge 20/05/1993, n.148. convertito con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n.236).

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 59603 del 30/05/2011 e il D.D. n. 63683 del 12/01/2012 limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa;

Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì 17 MAG. 2012

Cons. Paola Paduano

Paola Paduano

2012/14013

mev